



Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche

Cessione e affitto di ramo d'azienda.

In merito alla richiesta di parere formulata da codesta Autorità con la nota indicata in epigrafe, in cui “...si chiede di fornire specifiche indicazioni circa la legittimità delle proposte avanzate dalle suddette società (indicate in oggetto) in funzione del trasferimento delle relative gestioni alla [...], affidataria della gestione in house del servizio idrico integrato” lo scrivente Comitato ritiene che:

1. dalla documentazione in possesso è emerso che le due società hanno cessato la gestione del servizio idrico integrato al [...], ai sensi dell'art.113, comma 15 bis, del D.lgs.267/2000. Poiché trattasi di società partecipate interamente da enti locali, i beni e gli impianti gestiti e realizzati sono di proprietà dei rispettivi comuni che alla scadenza della concessione ne rientrano in possesso e provvedono, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs.152/2006, a darli in concessione d'uso gratuito al gestore unico affidatario del servizio idrico integrato. In merito al personale, si richiama l'art. 173 del D.lgs.152/2006.
2. Per quanto riguarda i beni realizzati dalle due società e non ancora ammortizzati il Metodo stabilisce che è possibile considerare in tariffa l'ammortamento sul valore residuo degli impianti, determinati sulla base della ricognizione prevista dall'art.11, comma 3 della legge 36/94, così come determinato dai libri contabili. Per quanto attiene alla remunerazione del capitale investito, questa deve essere determinata sulla base delle risultanze dai libri contabili alla data di emanazione del Metodo, al netto di eventuali contributi a fondo perduto, nonché dei finanziamenti agevolati per la parte differenziale. Considerato il tempo trascorso dall'emanazione del metodo e ritenuto che la norma abbia perso gradualmente di valenza all'allontanarsi dalla data di emanazione, appare una misura ispirata ad un criterio di buon senso quella che inserisca nel computo tariffario i valori di ammortamento e remunerazione sul capitale investito risultanti dalla contabilità del gestore preesistente, evitando però di far gravare sui consumatori incrementi di costi del tutto indipendenti dalle dinamiche reali della gestione (rivalutazioni). Infatti, il conferimento degli impianti ai nuovi gestori richiede operazioni accompagnate da procedure di stima o perizia che alterano i valori storici dei beni, per cui accade frequentemente che si registri un incremento di tali valori, con conseguente aumento della quota di ammortamento degli stessi. Una soluzione accettabile e di buon senso è quella di assicurare un flusso di cassa pari a quello percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico e agli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi beni e comunque non superiore alla remunerazione del 7% consentita dal metodo. Agendo in questo modo, la creazione di valore, ottenuta con la rivalutazione del capitale investito iniziale, non si ripercuoterebbe sull'utente finale con aumenti tariffari non dovuti.